

ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE INTERPROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLE PROVINCE DI PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VERONA E VICENZA

In Vicenza, addì 9 ottobre 2023

si sono incontrate

- ANCE PADOVA - COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI rappresentata dalla Vicepresidente Silvia Basso, assistita dal Direttore Leonardo Pesadori;
- ANCE ROVIGO - SEZIONE AUTONOMA DI CONFINDUSTRIA VENETO EST rappresentata dal Presidente Alex Saggia, assistito da Leonardo Beccati di Confindustria Veneto Est;
- ANCE TREVISO - SEZIONE AUTONOMA DI CONFINDUSTRIA VENETO EST rappresentata da Davide Feltrin, assistito da Felice Costa e Paolo Valerio di Confindustria Veneto Est;
- ANCE VERONA Costruttori Edili rappresentata dal Presidente Carlo Trestini, dal Vicepresidente Andrea M. Fedrigo, assistiti dal Direttore Alberto Sandri e da Maurizio Stoppa;
- ANCE VICENZA - SEZIONE COSTRUTTORI EDILI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI CONFINDUSTRIA VICENZA rappresentata dal Vicepresidente Gianluca Muraro, assistito da Andrea Crisci di Confindustria Vicenza;
- la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO - Fe.N.E.A.L.-U.I.L. del VENETO, rappresentata da Pietro De Angelis, Daniele Magri, Angelo Pandolfo, Luca Finotti e Saverio Alberti; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. del VENETO, rappresentata da Francesco Orrù; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. del VENETO, rappresentata da Francesco Andrisani;
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di PADOVA e ROVIGO, rappresentata da Giorgio Roman; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di PADOVA, rappresentata da Gianluca Badoer; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di ROVIGO rappresentata da Rizzieri Lauro Biolcati;
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di BELLUNO e TREVISO, rappresentata da Marco Potente e Rau Gheorghe Geani; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di TREVISO, rappresentata da Gabriele Serraglio;
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di VERONA, rappresentata da Alberto Franzo; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di VERONA, rappresentata da Fausto Amedeo Zaupa;
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di VICENZA, rappresentata da Lorenzo D'Amico; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di VICENZA, rappresentata da Riccardo Martin;

(Tutti insieme anche: Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso, Rovigo, Verona e Vicenza o semplicemente Parti sociali territoriali)

Premesso che:

L'attività della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza Interprovinciale del Veneto -C.E.I.V. per le province di Padova, Rovigo e Treviso, della Cassa Edile di Verona e della Cassa Edile di Vicenza, è disciplinata dai rispettivi Statuti e Regolamenti Generali delle prestazioni;

- Il rispettivo contributo di funzionamento resta determinato nella misura complessiva del 2,25%, di cui 1,875% a carico dei datori di lavoro e 0,375% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
- La quota del contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
- Le modalità di versamento a ciascuna Cassa Edile del contributo sono stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti Generali delle prestazioni;
- Il verbale di Accordo nazionale del 18 luglio 2018 prevede che, fermo restando quanto previsto per il Fondo Sanitario, l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile;
- È intenzione delle Parti sociali territoriali procedere ad una armonizzazione ed integrazione delle prestazioni ed assistenze contrattuali erogate a favore dei lavoratori e dei loro familiari dalle Casse Edili interessate, a decorrere dall'esercizio Cassa Edile 2023-2024 secondo i contenuti del Regolamento riportato in calce al presente Accordo;

Tutto ciò premesso

1. Le Parti sociali territoriali definiscono il nuovo sistema delle prestazioni e assistenze contrattuali a decorrere dal 1° ottobre 2023 erogabili da Cassa Edile di Mutualità e Assistenza Interprovinciale del Veneto –CEIV per le province di Padova, Rovigo e Treviso, da Cassa Edile di Verona e da Cassa Edile di Vicenza (d'ora in poi anche Casse Edili interessate), secondo i contenuti del Regolamento riportato in calce al presente Accordo;
2. Le prestazioni ed assistenze disciplinate dal presente Accordo sono integralmente sostitutive delle prestazioni e assistenze esistenti fino al 30 settembre 2023 presso ciascuna delle Casse Edili interessate;
3. Le Parti sociali territoriali di ciascuna provincia potranno definire ulteriori specifiche prestazioni non comprese nel presente Accordo, anche attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione dei lavoratori presso ciascuna Cassa Edile nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato 8 ("Norma per Riserve") del Verbale di Accordo nazionale 3 marzo 2022;
4. Il nuovo sistema si applica agli eventi decorrenti dal 1° ottobre 2023 o, per gli assegni di studio, a quelli riferiti all'anno scolastico 2023/2024;
5. Le domande presentate per eventi verificatisi entro il 30 settembre 2023, anche se non più assistibili secondo la nuova regolamentazione, saranno accettate e definite secondo le regole previgenti. Le domande relative ad eventi non più assistibili verificatisi dal 1° ottobre 2023 non saranno più accettate e definite;
6. Tutte le prestazioni ed assistenze regolamentate nel presente Accordo saranno erogate, su presentazione di domanda, in unica soluzione, in presenza dei requisiti previsti nel Regolamento riportato in calce;
7. Le prestazioni ed assistenze disciplinate dal presente Accordo sono finanziate nel limite della contribuzione dedicata dello 0,45% come previsto dall'Accordo nazionale 18 luglio 2018;
8. Con riferimento al punto precedente, le Casse Edili interessate informano periodicamente gli Organi Sociali e le rispettive Parti Sociali dell'andamento delle domande di prestazioni ed assistenze e delle erogazioni delle stesse, anche ai fini di monitoraggio della predetta misura dello 0,45% e per le eventuali necessarie azioni correttive;
9. Le prestazioni ed assistenze (eventi occorsi entro il 30 settembre 2026 o, per gli assegni di studio, a quelli riferiti all'anno scolastico 2024/2025), così come disciplinate dal presente Accordo avranno vigore fino al 30 settembre 2026 e si intenderanno tacitamente prorogate oltre tale data laddove non intervengano diversi Accordi tra le Parti sottoscrittrici.

* * *

REGOLAMENTO GENERALE DELLE PRESTAZIONI DELLA CEIV, DELLA CASSA EDILE DI VERONA E DELLA CASSA EDILE DI VICENZA

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni a favore dei lavoratori e dei loro familiari erogate dalla C.E.I.V. per le province di Padova, Rovigo e Treviso, dalla Cassa Edile di Verona e dalla Cassa Edile di Vicenza ed i requisiti e le modalità per la loro richiesta, relativi a eventi decorrenti dal 1° ottobre 2023 o, per gli assegni di studio, a quelli riferiti all'anno scolastico a decorrere dal 2023/2024.

Art. 2 Prestazioni

La Cassa Edile competente eroga, a richiesta, le seguenti prestazioni:

- A) Contributo a titolo di assegno di studio per lavoratori studenti e i figli a carico, in conformità a quanto previsto dall'art.3 del presente Regolamento;
- B) Assegno funerario per decesso del lavoratore, del coniuge convivente e per decesso di familiare di primo grado del lavoratore che sia a carico, in conformità a quanto previsto dall'art.4 del presente Regolamento;
- C) Contributo per acquisto o costruzione prima casa o ristrutturazione di abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall'art.5 del presente Regolamento;
- D) Contributo affitto giovani per stipulazione contratto di locazione a titolo abitativo, in conformità a quanto previsto dall'art.6 del presente Regolamento;
- E) Contributo in caso di matrimonio/unione civile del lavoratore, in conformità a quanto previsto dall'art.7 del presente Regolamento;
- F) Contributo per nascita/adozione figli del lavoratore, in conformità a quanto previsto dall'art.8 del presente Regolamento;
- G) Contributo per ingresso/reingresso e per permanenza nel settore edile del lavoratore, in conformità a quanto previsto dall'art.9 del presente Regolamento;
- H) Contributo per eventi particolari, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del presente Regolamento.

- l) Contributo per protesi oculistiche, in conformità a quanto previsto dall'art.11 del presente Regolamento.

La Cassa Edile competente è quella presso cui il lavoratore è iscritto al momento di presentazione della domanda salvo il caso di assegno funerario per decesso del lavoratore, per il quale la Cassa Edile competente è quella dove il lavoratore risultava iscritta al momento dell'evento.

Art. 3 Disciplina del contributo a titolo di assegno di studio per lavoratori studenti e per i figli a carico

La Cassa Edile competente eroga un contributo a titolo di assegno di studio annuo per lavoratori studenti e per i figli a carico all'atto della domanda.

Si considerano a carico:

- i figli del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano "a carico" di uno dei genitori ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 230/2021 che ha istituito l'Assegno Unico Universale (AUU), e cioè quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità;
- i figli dal 21° anno di età, se risultano a carico fiscalmente e cioè a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d'imposta) non superiore ai limiti di cui all'art.12 TUIR;

La condizione di carico del figlio deve essere dichiarata all'atto di presentazione della domanda.

Ammontare:

- o euro 300 per frequenza annuale Nido/Sezione primavera: accolgono bambini/e tra i 3 mesi e i 36 mesi;
- o euro 150 per frequenza annuale Scuola per l'infanzia: possono iscriversi bambini/ tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (es. per l'anno scolastico 2023-2024 entro il 31 dicembre 2023); su richiesta delle famiglie possono iscriversi anche bambini/e che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo (c.d. anticipatori) (es. per l'anno scolastico 2023-2024 entro il 30 aprile 2024);
- o euro 140 per frequenza annuale Scuola primaria pubblica : ha durata di 5 anni; possono iscriversi bambini/e che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (es. per l'anno scolastico 2023-2024 i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023); su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola primaria anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno successivo (c.d. anticipatori) (es. per l'anno scolastico 2023-2024 i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 2024);
- o euro 200 per frequenza annuale Scuola secondaria di 1° grado pubblica;
- o euro 300 per frequenza annuale Scuola secondaria di 2° grado pubblica (Licei; Istituti Tecnici; Istituti professionali: di durata 5 anni o 4 anni);
- o euro 300 per frequenza annuale percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso Centri di Formazione Professionale (CFP) accreditati o presso Istituti professionali: percorsi di 3 o 4 anni;

- euro 1.000 per frequenza annuale percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso Scuole Edili: percorsi di 3 o 4 anni;
- euro 300 per frequenza percorso annuale di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS) presso scuola Edili;
- euro 300 per frequenza annuale percorsi di formazione terziaria professionalizzante offerti da ITS (Istituti Tecnici Superiori) nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore: di durata biennale;
- euro 500 per frequenza annuale percorsi Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato.

Resta fermo che il contributo annuale non può essere corrisposto per un numero di anni superiore a quello previsto per il singolo percorso di studio cui è afferente.

Requisiti:

- a) lavoratore in forza e denunciato alla Cassa Edile competente nel mese di presentazione della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- b) versamenti per il lavoratore presso la Cassa Edile competente per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- c) frequenza in Italia;
- d) i figli frequentanti la Scuola primaria, la Scuola secondaria di 1° grado, la Scuola secondaria di 2° grado e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) devono essere promossi/ammessi alla classe successiva;
- e) i figli frequentanti percorsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato non devono essere fuori corso, secondo il Regolamento Universitario. Inoltre, per gli anni successivi al primo, gli stessi devono aver superato almeno il 60% degli esami stabiliti nel piano di studio dell'anno accademico precedente a quello di presentazione della domanda.

Presentazione della domanda:

A pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione per il primo anno/prima classe; entro il 31 dicembre di ciascun anno di inizio anno scolastico, per gli anni successivi.

Solo per la laurea, la laurea magistrale e il Dottorato, per il primo anno, entro il 31 dicembre dell'anno di pagamento della tassa di iscrizione (immatricolazione) e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell'anno di pagamento della tassa annuale.

Documentazione:

1. Domanda prestazione;
2. Per i figli a carico: autodichiarazione di sussistenza a carico;
3. Documentazione comprovante la frequenza in relazione alla relativa tipologia di assegno:
 - a) per frequenza annuale Nido/Sezione primavera: attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante la frequenza;
 - b) per frequenza annuale Scuola per l'infanzia: attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante la frequenza;

c) per frequenza annuale Scuola primaria pubblica: per il primo anno attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante la frequenza, e per gli anni successivi attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante la promozione dell'anno precedente e la frequenza;

d) per frequenza annuale Scuola secondaria di 1° grado pubblica: per il primo anno attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante la frequenza e attestazione di promozione rilasciata da scuola primaria pubblica; per gli anni successivi attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante la promozione dell'anno precedente e la frequenza;

e) per frequenza annuale Scuola secondaria di 2° grado pubblica (Licei; Istituti Tecnici; Istituti professionali): per il primo anno attestazione di promozione rilasciata dalla Scuola secondaria di 1° grado pubblica e attestazione rilasciata dalla Scuola secondaria di 2° grado pubblica comprovante la frequenza per l'anno in corso; per gli anni successivi attestazione rilasciata dalla Scuola secondaria di 2° grado pubblica comprovante la promozione dell'anno precedente e la frequenza per l'anno in corso;

f) per frequenza annuale percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso Centri di Formazione Professionale (CFP) accreditati o presso Istituti professionali: per il primo anno attestazione di promozione rilasciata dalla Scuola secondaria di 1° grado pubblica e attestazione rilasciata dall'Istituto IeFP comprovante la frequenza per l'anno in corso; per gli anni successivi attestazione rilasciata dall'Istituto IeFP comprovante la promozione dell'anno precedente e la frequenza per l'anno in corso;

g) per frequenza annuale percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso Scuole Edili: per il primo anno attestazione di promozione rilasciata dalla Scuola secondaria di 1° grado pubblica e attestazione rilasciata dalla Scuola Edile comprovante la frequenza per l'anno in corso; per gli anni successivi attestazione rilasciata dalla Scuola Edile comprovante la promozione dell'anno precedente e la frequenza per l'anno in corso;

h) per frequenza percorso annuale di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS) presso Scuola Edili attestazione rilasciata dalla Scuola Edile comprovante la frequenza;

i) per frequenza annuale percorsi di formazione terziaria professionalizzante offerti da ITS (Istituti Tecnici Superiori): per il primo anno attestazione di promozione rilasciata dalla Scuola secondaria di 2° grado pubblica o dall'Istituto IeFP e da anno integrativo, ove richiesto, e attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante la frequenza per l'anno in corso; per gli anni successivi attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante la promozione dell'anno precedente e la frequenza per l'anno in corso;

l) per frequenza annuale percorsi di Laurea, Laurea magistrale e dottorato: per il primo anno, copia del diploma di Scuola secondaria di 2° grado pubblica conseguito nell'anno immediatamente precedente e documento attestante il pagamento della tassa di iscrizione (immatricolazione); per gli anni successivi, documento attestante il pagamento della tassa annuale, o in alternativa e in caso di esenzione tassa, attestazione rilasciata dall'Università comprovante l'iscrizione e/o la frequenza per l'anno in corso; saranno accettate anche le attestazioni scaricabili dall'area personale dello studente, completa di numero di matricola. Sempre per gli anni successivi al primo Certificato attestante gli esami superati.

N.B. la attestazione di frequenza può essere sostituita da dichiarazione equivalente apposta nel modulo di domanda, fatta eccezione per quanto previsto dalla lettera l.

Art. 4 Disciplina dell'Assegno funerario per decesso del lavoratore, del coniuge convivente e per decesso di familiare di primo grado a carico del lavoratore

La Cassa Edile competente eroga un assegno funerario in caso di:

- decesso del lavoratore;

- decesso del coniuge convivente e per decesso di familiare di primo grado del lavoratore a carico dello stesso, all'atto del decesso.

Per coniuge si intende-anche l'altra parte dell'unione civile.

Fermo restando quanto previsto all'art.3 per i figli a carico, il coniuge si considera a carico del lavoratore se risulta a carico fiscalmente e cioè a condizione che possieda un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d'imposta) non superiore ai limiti di cui all'art.12 TUIR;

Ammontare:

- o euro 500 in caso di decesso di familiare del lavoratore di primo grado e/o del coniuge;
- o euro 1.000 in caso di decesso del lavoratore.

In caso di decesso del lavoratore l'assegno spetta agli eredi ed è erogato in unica soluzione all'erede richiedente.

Requisiti nel caso di decesso del familiare del lavoratore di primo grado e/o del coniuge:

- a) lavoratore in forza e denunciato alla Cassa Edile competente nel mese dell'evento e nel mese di presentazione della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- b) versamenti per il lavoratore presso la Cassa Edile competente per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la domanda;
- c) il familiare di primo grado deve essere fiscalmente a carico del lavoratore al momento di decesso;
- d) il coniuge deve essere convivente al momento del decesso.

Requisiti nel caso di decesso del lavoratore:

- a) lavoratore in forza e denunciato alla Cassa Edile competente nel mese di decesso da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- b) versamenti per il lavoratore presso la Cassa Edile competente per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione dell'evento.

Presentazione della domanda:

Da parte del lavoratore in caso di decesso del familiare di primo grado e/o del coniuge.

Da parte dell'erede in caso di decesso del lavoratore.

A pena di decadenza, entro 90 giorni dal decesso.

Documentazione nel caso di decesso del familiare di primo grado del lavoratore e/o del coniuge:

1. Domanda prestazione;
2. Certificato di morte del familiare;

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom center.]

3. Documentazione attestante il rapporto di familiare e/o di coniugio e/o di unione civile;
4. Autocertificazione relativa alla situazione di familiare a carico o convivenza coniuge.

Documentazione nel caso di decesso del lavoratore:

1. Domanda prestazione;
2. Certificato di morte del lavoratore;
3. Atto notorio rilasciato dal Comune di residenza indicante gli eredi;
4. Delega degli eredi per il pagamento ad un unico beneficiario, Iban e C.F. dell'erede.

Art. 5 Disciplina del Contributo per acquisto o costruzione prima casa o ristrutturazione di abitazione principale

La Cassa Edile competente eroga al lavoratore un contributo una tantum in caso di:

- acquisto prima casa del lavoratore;
- costruzione prima casa del lavoratore tramite imprese iscritte al sistema delle Casse Edili riconosciute da CNCE;
- ristrutturazione edilizia abitazione principale di proprietà del lavoratore con spesa pari o superiore a euro 80.000,00 (ottantamila/00), tramite imprese iscritte al sistema delle Casse Edili riconosciute da CNCE.

Per prima casa si intende l'unità immobiliare abitativa in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa IVA/imposta di registro per l'applicazione delle agevolazioni c.d. prima casa (nota II-bis, all'art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986).

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per ristrutturazione edilizia si intende l'intervento come definito dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo è corrisposto una tantum per un solo evento, tra quelli complessivamente previsti dal presente articolo, a decorrere dal 1° ottobre 2023.

Ammontare:

- o euro 1.000,00.

Requisiti:

- a) lavoratore in forza e denunciato alla Cassa Edile competente nel mese di presentazione della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;

- b) versamenti per il lavoratore presso la Cassa Edile competente per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- c) nel caso di contributo costruzione prima casa del lavoratore, costruzione tramite imprese iscritte al sistema delle Casse Edili riconosciute da CNCE;
- d) nel caso di contributo ristrutturazione edilizia abitazione principale di proprietà del lavoratore, spese di ristrutturazione pari o superiori a 80.000,00 € (ottantamila/00), tramite imprese iscritte al sistema delle Casse Edili riconosciute da CNCE.

Presentazione della domanda:

Da parte del lavoratore.

A pena di decadenza, entro 90 giorni dal:

- rogito in caso di acquisto prima casa;
- pagamento della fattura a saldo della spesa sostenuta in caso di costruzione prima casa e ristrutturazione abitazione principale.

Documentazione:

- Domanda prestazione;
- Per acquisto prima casa: atto notarile o certificato di avvenuta stipula riportante dichiarazione requisiti prima casa e indicazioni di avvenuto pagamento;
- Per costruzione prima casa: titolo abilitativo; contratto di appalto con impresa iscritta al sistema delle casse edili riconosciute dalla CNCE, contenente dichiarazione requisiti prima casa; fattura a saldo quietanzata;
- Per ristrutturazione edilizia abitazione principale: titolo abilitativo, contratto di appalto con impresa iscritta al sistema delle casse edili riconosciute dalla CNCE, contenente l'indicazione dell'immobile da ristrutturare; certificato di residenza anagrafica; fatture comprovanti spese di ristrutturazione pari o superiori a 80.000,00 € (ottantamila/00); fattura a saldo quietanzata.

Art. 6 Disciplina del Contributo affitto giovani per stipulazione contratto di locazione a titolo abitativo

La Cassa Edile competente eroga al lavoratore giovane (età inferiore a 40 anni) un contributo una tantum per contratto di locazione a titolo abitativo.

Il contributo è corrisposto una tantum per un solo evento a decorrere dal 1° ottobre 2023.

Ammontare:

- o euro 300,00.

Requisiti:

- a) lavoratore in forza e denunciato alla Cassa Edile competente nel mese di presentazione della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;

- b) versamenti per il lavoratore presso la Cassa Edile competente per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- c) lavoratore di età inferiore a 40 anni all'atto della stipula del contratto.

Presentazione della domanda:

Da parte del lavoratore.

A pena di decadenza, entro 90 giorni dalla stipula del contratto di locazione.

Documentazione:

- Domanda prestazione;
- Copia del contratto di affitto ad uso abitativo, intestato o cointestato al lavoratore, registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 7 Disciplina del Contributo in caso di matrimonio/unione civile del lavoratore

La Cassa Edile competente eroga al lavoratore un contributo una tantum in caso di matrimonio o unione civile del lavoratore. L'evento (matrimonio/unione civile) deve essere riconosciuto in Italia.

Il contributo è corrisposto una tantum per un solo evento, a decorrere dal 1° ottobre 2023.

Ammontare:

- o euro 500,00.

Requisiti:

- a) lavoratore in forza e denunciato alla Cassa Edile competente nel mese dell'evento e nel mese di presentazione della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- b) versamenti per il lavoratore presso la Cassa Edile competente per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Presentazione della domanda:

Da parte del lavoratore.

A pena di decadenza, entro 90 giorni dall'evento (matrimonio/unione civile)

Documentazione:

- Domanda prestazione;
- Certificato di matrimonio o unione civile. Se il matrimonio o unione civile è contratto all'estero estratto/certificazione di trascrizione dell'atto nei registri dello Stato civile italiano.

Art.8 Disciplina del Contributo per nascita/adozione figli del lavoratore

La Cassa Edile competente eroga al lavoratore genitore un contributo in caso di nascita figlio/figlia. Il contributo spetta anche in caso di adozione di figlio/figlia.

Ammontare:

- o euro 300,00.

Requisiti:

- lavoratore in forza e denunciato alla Cassa Edile competente nel mese dell'evento e nel mese di presentazione della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- versamenti per il lavoratore presso la Cassa Edile competente per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Presentazione della domanda:

Da parte del lavoratore.

A pena di decadenza, entro il 90 giorni dall'evento (nascita/adozione).

Documentazione:

- Domanda prestazione;
- Certificato di nascita con specificati i nominativi dei genitori. Se certificato estero lo stesso deve essere tradotto in lingua italiana conforme al testo straniero dall'Autorità competente;
- in caso di adozione, sentenza del Tribunale.

Art.9 Disciplina del Contributo per ingresso/reingresso e per permanenza nel settore edile del lavoratore

La Cassa Edile competente eroga al lavoratore un contributo in caso di:

- primo ingresso del lavoratore nel settore edile;
- reingresso del lavoratore nel settore edile dopo la perdita del livello A.P.E.;
- permanenza del lavoratore nel settore edile per i primi 36 mesi continuativi con almeno 1 ora denunciata e versata in ogni singola denuncia mensile (escluse ore non retribuite).

Il contributo è corrisposto una tantum per un solo primo ingresso, reingresso o una sola permanenza, i cui requisiti maturano a decorrere dal 1° ottobre 2023.

Ammontare:

- o euro 300,00 in caso di ingresso /reingresso;
- o euro 450,00 in caso di permanenza.

Requisiti:

- a) lavoratore in forza e denunciato alla Cassa Edile competente nel mese di presentazione della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- b) versamenti per il lavoratore presso la Cassa Edile competente per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- c) nel caso di primo ingresso nel settore edile: all'atto della domanda, età non superiore a 25 anni compiuti, o, in alternativa, età non superiore a 29 anni compiuti unitamente a frequenza di corsi per l'acquisizione di professionalità edile per almeno 150 ore nell'anno successivo alla data di assunzione; all'atto della domanda, un anno di anzianità continuativa di lavoro nel settore edile con accantonamento di almeno 1.050 ore secondo il requisito A.P.E.;
- d) nel caso di reingresso nel settore edile: all'atto della domanda, età non superiore a 40 anni compiuti all'atto della domanda, un anno di anzianità continuativa di lavoro nel settore edile con accantonamento di almeno 1.050 secondo il requisito A.P.E.; perdita del livello A.P.E.;
- e) nel caso di permanenza nel settore edile: all'atto della domanda, età non superiore a 32 anni compiuti e 36 mesi continuativi, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con almeno 1 ora denunciata e versata in ogni singola denuncia mensile (escluse ore non retribuite) presso la Cassa Edile competente.

Presentazione della domanda:

Da parte del lavoratore.

A pena di decadenza, entro 90 giorni dal:

- compimento di 1 anno di anzianità continuativa nel settore edile, nel caso di primo ingresso o reingresso nel settore edile;
- compimento di 36 mesi continuativi nel settore, nel caso di permanenza nel settore edile.

Documentazione:

- Domanda prestazione;
- Per il primo ingresso nel settore: autocertificazione comprovante il primo lavoro alle dipendenze di un'impresa edile;
- Per il primo ingresso, nel caso di età superiore a 25 anni ma non superiore a 29 anni, all'atto della domanda, documentazione attestante la frequenza di corsi per l'acquisizione di professionalità edile per almeno 150 ore nell'anno successivo alla data di assunzione.

Art.10 Disciplina del Contributo per eventi particolari

Il Comitato di Gestione della Cassa, su richiesta motivata del lavoratore, può autorizzare la Cassa Edile competente ad erogare al lavoratore un contributo di carattere straordinario, valutandone l'importo, in caso di eventi straordinari non riconducibili alle altre prestazioni disciplinate dal presente Regolamento o dal Fondo Sanedil.

Requisiti:

- a) lavoratore in forza nel mese dell'evento e di presentazione della domanda;
- b) lavoratore in forza e denunciato alla Cassa Edile competente nel mese di presentazione della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- c) versamenti per il lavoratore presso la Cassa Edile competente per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Presentazione della domanda:

Da parte del lavoratore.

A pena di decadenza, entro il 180 giorni dall'evento.

Documentazione:

- Domanda prestazione;
- Relazione sulla motivazione della domanda;
- Eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Cassa edile.

Art. 11 Disciplina del Contributo protesi oculistiche

La Cassa Edile competente eroga al lavoratore un contributo per le spese sostenute per cambio lenti da vista non accompagnato da cambio visus, non coperto dal Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL.

Ammontare:

- o euro 100,00 per massimo 1 evento anno Cassa Edile

Requisiti:

- a) lavoratore in forza nel mese dell'evento e di presentazione della domanda;
- b) lavoratore in forza e denunciato alla Cassa Edile competente nel mese di presentazione della domanda da impresa in regola con i versamenti contributivi;
- c) versamenti per il lavoratore presso la Cassa Edile competente per almeno 600 ore di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- d) evento non coperto da SANEDIL.

Presentazione della domanda:

Da parte del lavoratore.

A pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data della fattura relativa alla spesa sostenuta.

Documentazione:

- Domanda prestazione;
- Fattura o ricevuta fiscale dalla quale risulti in modo chiaro l'intervento effettuato e la spesa sostenuta.

Plafond di spesa

Per il contributo previsto dal presente accordo le domande saranno accoglibili entro un plafond di spesa massima per anno Cassa Edile pari a:

- euro 3.000 CEVI;
- euro 6.000 CEIV;
- euro 6.000 Cassa Edile d Verona.

Prima dell'esaurimento del plafond le Casse edili informeranno le Parti Sociali territoriali di ciascuna provincia interessata per eventuali determinazioni.

Art. 12 Modalità di richiesta

La richiesta delle prestazioni deve essere effettuata presentando l'apposito modello di domanda/denuncia predisposto dalla Cassa Edile, con firma del lavoratore, fatta eccezione di quanto espressamente previsto per l'assegno funerario per decesso del lavoratore, nei termini e con la documentazione ivi prevista.

Le richieste di prestazione, come sopra firmate potranno essere presentate personalmente dal lavoratore o dall'erede o tramite una delle Associazioni sindacali firmatarie del presente Accordo.

Art. 13 Ulteriori disposizioni

I lavoratori devono sempre presentare le domande per l'erogazione delle prestazioni alla Cassa Edile presso la quale risultano denunciati nel mese di presentazione della domanda.

Pena l'esclusione d'ufficio per i successivi 12 mesi dalle erogazioni della Cassa Edile, le prestazioni previste dal presente Regolamento non possono essere cumulate con quelle che per lo specifico evento fossero state richieste e/o ottenute dallo stesso lavoratore da parte di altre Casse Edili. A salvaguardia di tale principio la Cassa Edile dovrà farsi rilasciare dal lavoratore o dagli aventi diritto, contestualmente alla richiesta della prestazione, una dichiarazione dalla quale risulti che nessuna domanda è stata rivolta né verrà rivolta ad altra Cassa Edile, così come nessuna erogazione per lo stesso titolo da altra Cassa Edile è stata ottenuta od è in corso di ottenimento.

Art. 14 Prestazioni a favore degli apprendisti iscritti

Gli apprendisti iscritti alla singola Cassa Edile hanno diritto alle medesime prestazioni previste all'articolo 2.



Art. 15 Intervento di altre Casse Edili

Il requisito della maturazione delle 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la domanda per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art.2, si intende raggiunto considerando le ore complessivamente denunciate e versate presso la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza Interprovinciale del Veneto -C.E.I.V. per le province di

Padova, Rovigo e Treviso, la Cassa Edile di Verona e la Cassa Edile di Vicenza, fermo restando quanto previsto dalla disciplina della Trasferta Veneta.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE PADOVA - COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI



ANCE ROVIGO - SEZIONE AUTONOMA DI CONFINDUSTRIA VENETO EST

ANCE TREVISO - SEZIONE AUTONOMA DI CONFINDUSTRIA VENETO EST








ANCE VERONA Costruttori Edili

ANCE VICENZA - SEZIONE COSTRUTTORI EDILI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI CONFINDUSTRIA VICENZA


 

FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO - F.N.E.A.L.-U.I.L. del VENETO

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. del VENETO

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. del VENETO



FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di PADOVA e ROVIGO








FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di PADOVA




FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di ROVIGO



FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di BELLUNO e TREVISO

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di TREVISO



FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di VERONA

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
di VERONA



FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di VICENZA



FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
di VICENZA

